

**CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 27.04.2020 (REP. 163) DA ESTAR CON LA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMA DI MISURA DELLE PROTEINE NEL SANGUE E IN ALTRE MATRICI CON TECNICA IMMUNONEFELOMETRICA" (LOTTO 1)  
**CIG PADRE : 7908358778**  
**CIG DERIVATO: Z2A31B288E****

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Sanitario 29744 del 23.04.2021, domiciliata per la carica presso l'Azienda,

E

la Siemens Healthcare Srl, con sede legale in Milano (MI) 20128, Via Vipiteno 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, CF/PI 04785851009 legalmente rappresentata dal sig. Luca Tognoli nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_ e dal sig. Paolo Colombo nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, i quali intervengono in qualità di Procuratori della Società Siemens Healthcare Srl,

**PREMESSO CHE:**

- con Determina n. 689 del 15.05.2019 Estar ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di una convenzione per la fornitura in service di "service di sistemi analitici per la misura delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica e immunoturbidimetrica" occorrenti alle AA.SS. della Regione Toscana (2 lotti);
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1833 del 19.12.2019 Estar ha proceduto all'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura di "Sistemi analitici per la misura delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica", (lotto 1);
- in data 27.04.2020 (rep. 163) è stato stipulato il contratto tra Estar, e la ditta Siemens Healthcare Srl per l'affidamento della fornitura in service del "Sistema di misura delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica" - (agg Estar con Dete. n. 1833/2019, lotto 1);
- con nota prot. n. 27355 del 15.04.2021 a firma del Direttore Generale l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar l'adesione alla convenzione per la fornitura in service del "Sistema di misura delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica" - agg Estar con Dete. n. 1833/2019, lotto 1) da destinare alla SOC Patologia Clinica di Empoli-Pistoia – AUSL TC.;
- con nota prot. n. 22518/AP del 16.04.2021 Estar ha concesso il nulla osta per la fornitura summenzionata e oggetto del presente contratto attuativo;
- con nota prot n. 29744 del 23.04.2021 il Direttore Sanitario dell'AUSL TC ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto per fornitura in service del "Sistema di misura delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica" da destinare alla SOC Patologia Clinica di Empoli-Pistoia – AUSL TC.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per l'affidamento del "Sistema di misura delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica";
- Allegato alla convenzione Offerta Economica
- Allegato alla convenzione Duvri Ricognitivo
- Capitolato normativo prestazionale

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontracto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC

all. D) Duvri

**Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in service quinquennale del "Sistema di misurazione delle proteine nel sangue e in altre matrici con tecnica immunonefelometrica" per l'Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:

**Noleggio ed assistenza tecnica strumentazione:**

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	QUANTITA'	CANONE ANNUO NOLEGGIO IVA ESCLUSA	CANONE ANNUO A.T. IVA ESCLUSA	COLLEGAMENTO LIS	CANONE ANNUO NOLEGGIO + A.T. + LIS IVA ESCLUSA
<b>ATELLICA NEPH 630</b>	1	€ 4.104,00	€ 4.145,60	1.500,00	€ 9.749,60

**Art. 3- IMPORTO**

L'importo complessivo del presente contratto (periodo: 01.05.2021-31.01.2025) ammonta ad € 245.509,51 IVA inclusa, così suddiviso:

Reagenti	€ 167.297,87	IVA compresa
Consumabili	€ 33.607,22	IVA compresa
Noleggio apparecchiatura	€ 18.775,80	IVA compresa
Assistenza tecnica apparecchiatura	€ 18.966,12	IVA compresa
Collegamento LIS	€ 6.862,50	IVA compresa

I reagenti e consumabili verranno acquisiti tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.

**Art. 4 – DURATA**

Il presente contratto decorrerà dall'ultima firma digitale apposta fino al 31 gennaio 2025, salvo eventuale prosecuzione contrattuale disposta da Estar. I canoni di noleggio e assistenza tecnica decorreranno dalla data del primo giorno del mese successivo alla data del collaudo delle apparecchiature ai sensi dell'art. 27.2 del capitolato normativo e prestazionale.

**Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto in relazione ai canoni di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature per l'Azienda USL TC è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto in relazione ai canoni di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature per l'Azienda USL TC è: la D.ssa Patrizia Casprini

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: D.ssa Michela Lonardi

#### **Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto della Convenzione stipulata da ESTAR.

#### **Art. 7- PENALI**

Si rimanda all'art. 8 della convenzione e all' art. 26 del capitolato normativo e prestazionale.

#### **Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Si rimanda all'art. 11 della convenzione e agli artt. n. 32 e 33 del capitolato normativo e prestazionale.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

#### **Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

#### **Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 12 – RESPONSABILITA'**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

#### **Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008**

Si rimanda all'art. 9 della convenzione e all'artt. 22.07 e 22.08 del Capitolato normativo e prestazionale.

In data 21.09.2020 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 27.11.2020 dal Procuratore e Dirigente Delegato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di radioprotezione e di tutela dell'ambiente.

#### **Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della Siemens Healthcare Srl, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto .

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

#### **Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in considerazione della sua gravità e importanza, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013), fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

#### **Art. 17- FORO COMPETENTE**

Si rimanda all'art. 15 della convenzione e all' art. 37 del capitolato normativo e prestazionale.

#### **Art. 18 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro  
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)  
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Siemens Healthcare Srl  
Procuratori  
Dr. Luca Tognoli / Dr. Paolo Colombo